

Protocollo d'intesa per la Promozione del Territorio e delle Sue Risorse.

Tra Etna Site e il Comune di Randazzo



Premessa:

In considerazione delle finalità istituzionali del Progetto Etna Site, il presente Protocollo d'Intesa mira a stabilire una collaborazione significativa tra le parti per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale, turistico, ambientale e tradizionale del Comune di Randazzo. Tale collaborazione si basa sulla reciproca volontà di arricchire la conoscenza delle bellezze locali e di favorire il turismo, anche attraverso l'utilizzo di supporti visivi e digitali.

Articolo 1: Premesse

Le premesse descritte costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa definendo il contesto e gli obiettivi che guidano la collaborazione tra le parti.

Articolo 2: Oggetto dell'Accordo

In linea con le finalità enunciate nelle premesse, si concorda di avviare fin da ora azioni volte a valorizzare le seguenti iniziative relative ai progetti di Promozione e Valorizzazione del territorio:

1. **Realizzazione di Contenuti Multimediali:** Saranno realizzati video e fotografie con riprese sia da prospettive aeree che dal basso, focalizzandosi sull'Etna e le sue peculiarità.
2. **Creazione di una Vetrina Digitale:** Si svilupperà uno spazio dedicato all'interno di una piattaforma digitale, dove verranno esposti i contenuti creati e le eccellenze del territorio.
3. **Convegni e Incontri Strategici:** Si organizzeranno convegni ed incontri mirati a discutere ed applicare strategie di marketing innovative per lo "Sviluppo territoriale Marketing 4.0".

Articolo 3: Impegni delle Parti

Il Comune di Randazzo si impegna a concedere l'autorizzazione per la realizzazione di riprese video e fotografiche, volte a valorizzare il territorio e le sue eccellenze.

Articolo 4: Decorrenza e Durata

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà una durata triennale. Le parti si riservano il diritto di prorogare o rinnovare l'accordo, previa valutazione dei risultati raggiunti, mediante comunicazione scritta prima della scadenza.

Articolo 5: Protezione dei Dati Personali

Le Parti si impegnano ad agire conformemente alle prescrizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, riguardanti la protezione dei dati personali, nell'attuazione del Protocollo e degli accordi successivi.

Articolo 6: Rinvio alle Leggi Vigenti

Per quanto non specificamente disciplinato dal presente Protocollo, si fa riferimento alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione, inclusi i principi del codice civile.

)
)